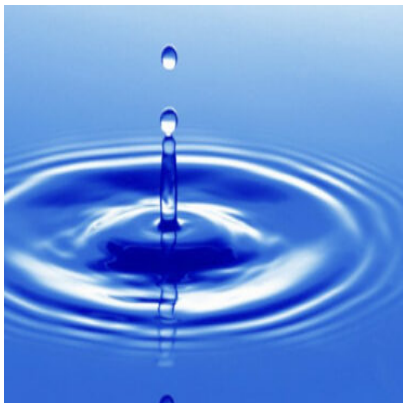




Il danno patrimoniale nella prospettiva futura

Descrizione

Il danno patrimoniale richiesto vita natural durante, consistente per esempio nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce **de die in diem**, per la cui liquidazione occorre per² distinguere il **danno passato**, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal **danno futuro**, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verificherà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato. Il Giudice dovrà pertanto monetizzare sia un danno già verificatosi (quello maturato tra il sinistro e la liquidazione); sia un danno che si verificherà nel futuro (quello che verosimilmente maturerà a partire dal momento della liquidazione in poi).

In ordine al primo, trattandosi di un pregiudizio che si assume già avvenuto, il Giudice non può² prescindere dall'accertarne la concreta sussistenza, senza potere ricorrere a ragionevoli previsioni, consentite per quanto detto solo con riferimento al danno futuro. Pertanto quando si tratti liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per assistenza, delle due ipotesi una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.), oppure nessuna liquidazione può² essere consentita. Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla. • (Cass. Civ. 13 giugno 2023 n.16844).

Affermazione che, pur nella sua brutalità, non può² che essere accettata. Ed invero il danneggiato che, pur avendone bisogno, rinunci ad una assistenza, ad una prestazione, ad un bene e non sostenga la relativa spesa, non può² pretendere alcun risarcimento del danno patrimoniale emergente passato, per la semplice ragione che **il suo patrimonio non si è ridotto**.

È ovvio che tale principio comporta una **selezione odiosa** in termini di classe.

Paradossalmente il danneggiato **ricco** potrà garantirsi un risarcimento in quanto in grado di anticipare le somme che poi gli verranno rimborsate, mentre una vittima **povera**, non potendo



affrontare tale spesa, dovr  rinunciare non potendo dimostrare lâ esborso. E tale risultato   in qualche modo determinato (cos  da renderlo pi  odioso) dall atteggiamento dilatorio ed attendista del debitore che, non procedendo ad alcuna offerta, anche in forma di acconto, crea le condizioni ideali per risparmiare sulla pelle della vittima .

Ovviamente -come afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36596 del 30 dicembre 2023- non potr  il debitore **avvantaggiarsi ulteriormente, in prospettiva futura**, dell opera solidaristica e sostitutiva posta in essere eventualmente dai familiari, cercando di imputare cos  le conseguenze dell illecito stesso nella sfera giuridica di soggetti ad esso estranei, sol perch  avvinati col soggetto danneggiato da un rapporto di parentela .

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

02 Feb 2024